

Comune di Forlimpopoli

Provincia di Forlì - Cesena

Originale

DELIBERAZIONE N° 62 del 31/08/2009

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

in prima convocazione.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE AD ASSOCIAZIONI, COMITATI ED ENTI SENZA FINI LUCRO

Il giorno **duemilanove (2009) addì trentuno** del mese di **Agosto** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze, per l'osservanza delle vigenti formalità previste dalla Legge Comunale e Provinciale, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

Allegati risultano :

	presente		presente
ZOFFOLI PAOLO	S	MAREDI ENRICO	S
ALLEGNI LUCIANO	S	MICHELACCI ALESSANDRO	N
ANCONELLI PAOLO	S	MONTI GIANLUCA	S
DOTT.SSA BEDEI ELISA	S	MONTI PATRIZIA	S
BONETTI ADRIANO	S	PEPERONI GIAN MATTEO	S
BONOLI GIORGIO	S	PIGNATARI SARA	S
CAMPORESI GIAN PAOLO	S	SIBONI UMBERTO	N
COLLINELLI ANDREA	S	SPAZZOLI STEFANO	S
GARAVINI MILENA	S	TURCI PAOLO	S
GRANDINI MAURO	S	ZOLI ANTONIO	S
MAESTRI PIERO	S		

Totale Presenti: 19 Totale assenti: 2

Il Sindaco, in qualità di SEGRETARIO GENERALE la DOTT.SSA FIORINI ROBERTA

certifica che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, la DOTT.SSA BEDEI

ELISA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta che è **Pubblica**.

Per i verbali vengono designati i Sigg. **MONTI PATRIZIA, BONETTI ADRIANO, ALLEGNI LUCIANO**.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Come per le palestre, si rende necessario anche per altri locali del patrimonio immobiliare comunale predisporre un regolamento che ne disciplini l'assegnazione. Una proposta è stata predisposta congiuntamente dal settore segreteria, dal settore lavori pubblici, patrimonio e progettazione e dal settore scuola, cultura e servizi sociali. Ne delinea i tratti essenziali il Sindaco.

SINDACO Io credo che il testo sia molto chiaro. Noi abbiamo dei locali pubblici che vengono utilizzati da associazioni non profit di carattere culturale, sociale, aggregativi, eccetera. Alcuni locali vengono utilizzati un giorno, due giorni o tre giorni alla settimana in comproprietà e non in via esclusiva, proprio perché ciò lo permette il tipo di attività che viene messo in campo. Ci sono invece altri spazi che non possono essere utilizzati in società, in comproprietà. Tutto ciò ha quindi bisogno di essere regolamentato per l'eventuale concessione. Il senso di questo regolamento, che prevede comunque un massimo di tre anni di concessione o di convenzione, è in relazione ad un indirizzo che era già stato dato nelle Commissioni e nella passata legislatura. Nel giro di due o tre anni si dovrebbero trovare alcuni spazi in più rispetto a quelli di adesso, spazi pubblici di proprietà comunale, per una organizzazione ed una gestione più organica di tutti questi spazi. Penso, ad esempio, alla costruzione delle nuove scuole medie che andremo a breve – speriamo! – ad iniziare, con lo spostamento del liceo socio-psicopedagogico nelle vecchie scuole medie, quindi con la liberazione delle scuole ex GLI; penso alla liberazione di alcuni spazi della "De Amicis" in relazione agli edifici che verranno costruiti; penso alla disponibilità di spazi comunali pubblici nell'area ex SFIR ed ex ORBAT, di cui stiamo iniziando a discutere sulle proposte. In attesa di partire con una organizzazione di scuole, di associazionismo di livello anche strutturato forte ed importante da distribuire negli spazi pubblici di Forlimpopoli che si renderanno liberi e che si riterrà di gestire per questi scopi. Il discorso quindi, era quello di dire che in attesa di tutto questo noi facciamo un regolamento che preveda l'utilizzo di questi spazi per tre anni, senza che ciò presupponga dei diritti acquisiti, dei diritti che un domani potrebbero essere utilizzati, come ad esempio potrebbe essere un affitto. L'affitto, infatti, presuppone dei tempi e delle modalità che poi portano a dei diritti che sono poi difficilmente alienabili. In buona sostanza, questo regolamento dà quindi la possibilità alla Giunta di definire gli spazi, di predisporre degli avvisi. Le associazioni di volontariato presenti a Forlimpopoli che vogliono utilizzare tali spazi, magari anche in continuità alle iniziative che ci sono sempre state, in attesa di questo famoso big bang che dovrebbe ridefinire tutto, lo potranno fare proprio perché con questo regolamento è possibile farlo. Le condizioni sono molto semplici. Si tratta di un avviso molto semplice. C'è una Commissione Consiliare di tecnici che dovrà vagliare le proposte che verranno fatte, sia in termini di utilizzo sia in termini di compensazione per l'utilizzo o di regolamentazione relativamente alle utenze e a tutta una serie di parametri di carattere sociale, sportivo eccetera per chi utilizzerà questi edifici. Ripeto che credo che il testo sia abbastanza chiaro. Se avete delle domande, siamo a disposizione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E' aperto il dibattito.

CONS. ZOLI Due domande, Sindaco. All'art.6 si dice: "Sono esclusi ... locali comunali, partiti, sindacati e patronati". Per "partiti" si intende anche i circoli ricreativi dei partiti? Oppure partiti nel vero senso della parola? L'altra domanda riguarda l'art.10. Nel punto a) si dice: "Nel caso di associazione che eroga servizi di comunale che operano a favore di situazioni di svantaggio sociale, si applica un abbattimento del 50%". Al punto b) si legge: "Qualora, oltre alle condizioni di cui al punto a) sussista l'uso collettivo [...] l'abbattimento sarà del 60%". Perché il 10% in più? Perché c'è il collettivo? C'era poi il discorso dell'art.9 però credo di avere capito in base alla tua introduzione e cioè il fatto del non superiore a tre anni. All'art.14 si dice: "Alle associazioni iscritte all'Albo Comunale delle libere forme associative, l'Amministrazione Comunale può concedere con deliberazione della Giunta". State proprio imitando Berlusconi stasera! Si parla di Giunta mentre anche qui il Consiglio Comunale viene escluso.

SINDACO Innanzitutto c'è da dire che parliamo di associazioni non profit, che quindi non hanno fini di lucro, iscritte all'Albo delle associazioni del Comune di Forlimpopoli.

CONS. ZOLI Faccio un esempio pratico. Il PRI ha la sede ed anche in circolo Endas.

SINDACO E' una associazione di volontariato regolarmente iscritta all'Albo delle associazioni di volontariato non profit del Comune di Forlimpopoli? Se è così, sì, altrimenti no. L'importante è quindi che siano associazioni non profit di volontariato iscritte nell'Albo delle libere associazioni del Comune di Forlimpopoli.

Segue un dibattito a botta e risposta indecifrabile fra Sindaco, vari consiglieri e Segretario Comunale

SEGRETARIO COMUNALE All'art.6 si dice: "Possono fare domanda di assegnazione dei locali comunali le associazioni e i comitati senza fini di lucro iscritti all'Albo delle libere forme previste". Questa è la prima categoria. La seconda categoria è quella che comprende le associazioni e i comitati non iscritti nell'Albo comunale, purché abbiano sede nel territorio comunale e siano senza fini di lucro, per gli scopi di cui all'art.2 e che operino sul territorio comunale da almeno due anni. C'è poi la Commissione che verifica l'appartenenza alla categoria 1 o 2 dell'art.6.

SINDACO Il 60% di abbattimento è in base al fatto che c'è un uso promiscuo di due associazioni in uno stesso ambiente. Attivamente, poi, alla questione della Giunta o del Consiglio Comunale, ci sono degli organismi che hanno l'obbligo di assumersi la responsabilità e noi quindi ce l'assumiamo. Su tutto ciò che è competenza del Consiglio non ci sono problemi, a tutti i livelli di competenza bisogna che vengano rispettati.

CONS. BONOLI (Brevissimo intervento indecifrabile perché fatto senza microfono).

SINDACO Riguardo alle bacheche bisogna che ci mettiamo d'accordo fra Capigruppo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VALUTATA la necessità di disciplinare l'assegnazione a favore di soggetti terzi di locali appartenenti al patrimonio immobiliare comunale;

RICHIAMATI:

- la Legge Regionale 9 dicembre 2002, n. 34 recante "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale";
- l'art. 27 dello Statuto Comunale, il quale prevede l'istituzione dell'Albo Comunale delle Libere Forme associative allo scopo di valorizzare la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa, economica, sociale e culturale della comunità;
- la Deliberazione C.C. n. 54 del 07. maggio 1993 "Regolamento degli istituti di partecipazione";

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, tramite l'assegnazione dei locali del patrimonio immobiliare, intende valorizzare e sostenere le libere forme associative, in funzione dello sviluppo culturale, sociale e civile della Comunità Forlimpopolese;

VISTA la proposta di "Regolamento per l'assegnazione di locali del patrimonio immobiliare comunale ad associazioni ed enti senza fini di lucro" predisposta congiuntamente dal Settore "Segreteria - AA.GG.", dal Settore "Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione" e dal Settore "Scuola, Cultura e Servizi Sociali";

RITENUTO opportuno approvare lo schema di Regolamento allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visti i pareri favorevoli espressi - ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 - sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione da parte dei Responsabili dei Settori "Segreteria - AA.GG.", "Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione" e "Scuola - Cultura e Servizi Sociali";

Con votazione unanime palesemente espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare il "Regolamento per l'assegnazione di locali del patrimonio immobiliare comunale ad associazioni ed enti senza fini di lucro", allegato sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di stabilire che il presente regolamento entri in vigore dalla data di approvazione della presente deliberazione.
- 3) Di trasmettere copia della presente ai Responsabili dei Settori "Segreteria - AA.GG.", "Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione" e "Scuola - Cultura e Servizi Sociali", perché adottino i provvedimenti conseguenti.

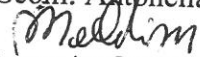
Inoltre, con separata e distinta votazione unanime e palesemente espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV comma - del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, stante l'urgenza di dare attuazione al suddetto regolamento.

Parere Favorevole
Il Vice Responsabile Settore
LL.PP., Patrimonio,
Progettazione

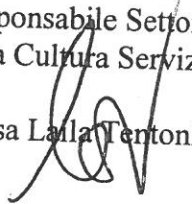
Geom. Antonella Maldini



Approvazione Regolamento assegnazione spazi.doc

Parere Favorevole
Il Responsabile Settore
Scuola Cultura Servizi Sociali

Dott.ssa Laila Tentoni



Parere Favorevole
Il Vice Responsabile
Settore Segreteria AA.GG.

Dott.ssa Simona Morigi



MPOLI

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI LOCALI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE AD ASSOCIAZIONI ED ENTI SENZA FINI DI LUCRO.****ART. 1 FINALITA'**

L'assegnazione di locali del patrimonio immobiliare comunale ad Associazioni, Comitati, Enti ed altri organismi privati, anche del volontariato, che agiscono negli ambiti tematici e di intervento di cui al successivo art. 2 e senza fini di lucro, attua gli indirizzi dettati dalla L.R. 09.12.2002 n. 34 e dallo Statuto Comunale (art. 27), nonché dal vigente Regolamento sugli Istituti di Partecipazione (atto C.C. 54/93) per realizzare la valorizzazione ed il sostegno delle libere forme associative, in funzione dello sviluppo culturale, sociale e civile della Comunità Forlìmpopolese.

ART. 2 SETTORI DI INTERVENTO

L'assegnazione dei locali del patrimonio immobiliare comunale è concessa dall'Amministrazione Comunale a favore dei soggetti, di cui al precedente art. 1, che operano nei seguenti settori di intervento:

- a) cultura; tutela e valorizzazione dei beni artistici, bibliografici, monumentali e storici;
- b) attività scientifiche;
- c) interventi a favore della condizione giovanile;
- d) attività ricreative e del tempo libero;
- e) attività educative e formative;
- f) sport, attività motorie, educazione alla salute;
- g) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali e dei beni naturali; protezione degli animali;
- h) sviluppo delle vocazioni economiche e turistiche;
- i) attività umanitarie; volontariato sociale;
- j) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani e delle persone;
- k) tutela della salute.

**ART. 3 INDIVIDUAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI BENI COMUNALI
DISPONIBILI**

- 1) I beni immobili, da utilizzarsi secondo le finalità di cui all'art. 1, vengono individuati dalla Giunta Comunale sulla base del censimento delle disponibilità redatto dal Settore Patrimonio.
- 2) L'elenco dei beni disponibili, contenente i dati descrittivi ed economici di ciascuno, è reso pubblico.

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1) La domanda di assegnazione di locali comunali va presentata al Settore Scuola-Cultura e Servizi Sociali entro 8 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso con l'elenco dei beni disponibili, di cui al precedente art. 3.
- 2) La domanda, contenente gli elementi fondamentali di identificazione del soggetto richiedente e del responsabile, va adeguatamente motivata, e deve descrivere, in forma chiara, l'attività che si intende svolgere nel locale richiesto, ed, eventualmente, indicare gli spazi alternativi in ordine prioritario, purché compresi nell'elenco di cui all'art. 3. Alla domanda dovrà essere allegata una copia dell'atto costitutivo e/o statuto aggiornato.

ART. 5 ISTRUTTORIA ED ASSEGNAZIONE

- 1) Una Commissione formata dai Responsabili dei Settori Segreteria – AA.GG., Cultura e Patrimonio, o loro delegati, esamina le istanze pervenute, verificando il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 da parte del richiedente, e la compatibilità delle attività, che si andranno a porre in essere nel locale richiesto, con le finalità di cui all'art. 1.
- 2) La Commissione può chiedere informazioni e dati integrativi. In questo caso, il termine per l'adozione del provvedimento decorre dalla data di acquisizione della documentazione integrativa.
- 3) Entro 20 giorni dal termine di presentazione delle domande, indicato nell'avviso di cui all'art. 3, la Giunta Comunale - con propria deliberazione - ne dispone l'accoglimento od il rigetto motivato, vista l'istruttoria tecnica ed esaminato il verbale redatto dalla Commissione.

ART. 6 REQUISITI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

- 1) Possono fare domanda di assegnazione di locali comunali le associazioni ed i comitati, senza fini di lucro, iscritti nell'Albo delle Libere Forme associative previsto dallo Statuto Comunale, aventi le caratteristiche di cui al Regolamento sugli Istituti di Partecipazione (atto C.C. 54/93);
- 2) Possono fare domanda, altresì, le Associazioni ed i Comitati non iscritti nell'Albo Comunale delle Libere Forme associative, purché abbiano sede nel territorio comunale e siano senza fini di lucro, per gli scopi di cui all'art. 2 del presente regolamento, che operino sul territorio comunale da almeno due anni.
- 3) Sono esclusi dall'assegnazione dei locali comunali inseriti nell'elenco di cui al precedente art. 3: partiti, sindacati, patronati.

ART. 7 CRITERI DI ASSEGNAZIONE

- 1) Sono prese in esame unicamente le domande presentate da associazioni e comitati preposti istituzionalmente ad attività sociali ed umanitarie, del volontariato, culturali e scientifiche, educative e formative, di tutela della natura, dell'ambiente e degli animali, ricreative e di diffusione dello sport sociale, di valorizzazione delle vocazioni turistiche ed economiche del territorio comunale, che non abbiano scopo di lucro.
- 2) Nell'assegnazione dei locali è osservata la seguente gerarchia di priorità:
 - a) Associazioni che operano in funzione complementare, integrativa o di supporto a compiti istituzionali propri dell'Ente Locale;
 - b) Associazioni del volontariato sociale che danno rappresentanza ai soggetti più deboli, con precedenza per quelle iscritte nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della Legge n. 383/2000 e Legge Regionale n. 34/2002;
 - c) Associazioni che promuovono attività formative in ambito ricreativo – culturale – sportivo, rivolte particolarmente a minori e giovani;
 - d) Associazioni che rivestono particolare interesse per la collettività in generale o per uno specifico segmento della stessa meritevole di intervento e/o di tutela, con particolare considerazione per le attività rese gratuitamente al pubblico, rispetto alle Associazioni che realizzano attività rivolte precipuamente ai propri iscritti, con priorità per le Associazioni che operano prevalentemente nell'ambito territoriale comunale e a favore dei residenti;
 - e) Associazioni con effettiva ampia base associativa rispetto a quelle con base sociale ristretta, privilegiando quelle che operano a favore delle fasce deboli della popolazione;
 - f) Associazioni che, nell'ambiente culturale ed artistico, realizzano attività caratterizzate da una elevata componente di originalità e di innovazione.

Art. 8 FORME CONTRATTUALI

L'assegnazione di locali comunali è attuata con le seguenti forme contrattuali:

- convenzione;
- concessione amministrativa.

ART. 9 DURATA DEI CONTRATTI

- 1) I locali del patrimonio immobiliare comunale, inseriti nell'elenco di cui al precedente art. 3, sono assegnati in convenzione o in concessione per un periodo non superiore a 3 anni.
- 2) L'Amministrazione Comunale, previa acquisizione del parere consultivo dei Responsabili dei settori di cui all'art. 5, ha facoltà di rinnovare o non rinnovare l'assegnazione.
- 3) Il rinnovo dell'assegnazione è subordinata alla verifica del permanere del possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.
- 4) Costituirà ragione di impedimento al rinnovo dell'assegnazione la violazione dell'art. 13, comma 3, che ha dato corso ad una pratica di risoluzione contrattuale.
- 5) Nel caso di rinnovo dell'assegnazione, deve essere aggiornato il corrispettivo.
- 6) Ai soggetti, in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, con atto del Consiglio Comunale, possono essere assegnati locali di proprietà comunale per un periodo superiore ad anni 3 (tre) nei seguenti casi:
 - a) quando l'assegnatario, con convenzione si obbliga a realizzare importanti lavori di manutenzione straordinaria ai locali ricevuti in uso;
 - b) quando il concessionario, con convenzione che ne definisce modalità di utilizzo, si obbliga ad organizzare, gestire, mettere a disposizione del pubblico servizi di rilevante interesse sociale, culturale, formativo ed aggregativo.

ART. 10 CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

- 1) L'assegnazione di locali comunali è subordinata al pagamento del corrispettivo d'uso anticipato, determinato dal Responsabile Settore Patrimonio, aggiornato annualmente al 100% dell'indice ISTAT.
- 2) Le utenze sono a carico dell'utilizzatore, come di norma le manutenzioni.
- 3) Fermo restando l'obbligo di corrispondere per intero gli oneri per spese di esercizio ed accessorie, l'importo del corrispettivo d'uso può essere parametrato dall'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti elementi:
 - a) nel caso di associazione, che eroga servizi riconosciuti dall'Amministrazione Comunale di interesse generale e/o associazione, che opera a favore di situazioni di svantaggio sociale si applica un abbattimento sul valore di mercato pari al 50%;
 - b) qualora, oltre alle condizioni di cui al precedente punto a), sussista un uso collettivo dei locali, inteso come utilizzo dello spazio disponibile fra più soggetti autorizzati aventi i requisiti di cui al presente regolamento, si applica un abbattimento sul valore di mercato pari al 60%.
- 4) L'assegnatario, al momento della sottoscrizione dell'atto, è tenuto a presentare idonea garanzia cauzionale, corrispondente ad una annualità, con le modalità di versamento diretto o tramite fideiussione.

ART. 11 OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

- 1) L'assegnatario è tenuto a custodire il locale ed i beni ricevuti in uso con la diligenza del "buon padre di famiglia", ed a restituirli nelle condizioni in cui li ha ricevuti, garantendo un'utilizzazione del bene, compatibile con le disposizioni del Dlgs. 626/94 e della normativa vigente in materia di sicurezza, rispettando gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni.

2) L'assegnatario è, inoltre, responsabile verso l'Amministrazione Comunale dei danni, da chiunque cagionati, ai locali ed ai beni concessi in uso e si assume l'obbligo del ripristino e/o della rifusione del danno.

ART. 12 VERIFICA DEI REQUISITI

L'Amministrazione Comunale verifica il permanere dei requisiti e delle condizioni necessarie al godimento dei benefici previsti dal presente regolamento mediante:

- a) rilevazione annuale dell'esistenza in vita e delle attività delle Associazioni;
- b) interventi a campione e non programmati disposti dal Responsabile del Settore Patrimonio.

ART. 13 FACOLTA' DI RECESSO

1) La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, sentiti i Responsabili di cui all'art. 5, esercita la facoltà di recesso anticipato dai contratti nei seguenti casi:

- perdita da parte del soggetto concessionario dei requisiti d'accesso;
- mancato svolgimento delle attività di interesse pubblico che hanno dato motivazione e giustificazione al contratto;
- utilizzo dei locali per fini difformi da quelli dichiarati;
- venir meno delle finalità dichiarate nella domanda di assegnazione;
- incompatibilità di coesistenza con altre associazioni o con altri soggetti in caso di uso collettivo o promiscuo del locale assegnato;
- ragioni di interesse istituzionale e/o pubblico, adeguatamente motivate, che consiglino la revoca della concessione.

2) A tal fine, l'Amministrazione Comunale può richiedere chiarimenti ed integrazioni della documentazione in suo possesso o a seguito di eventuali sopralluoghi.

3) Il mancato pagamento, anche parziale, del corrispettivo pattuito, e/o delle utenze, della bolletta relativa ai consumi idrici, degli eventuali oneri accessori entro la data di scadenza di ciascuna rata al Tesoriere del Comune di Forlimpopoli, così come la sublocazione abusiva o cessione del contratto o la mutata destinazione d'uso dei locali, l'esecuzione di lavori, non espressamente autorizzati, produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'assegnatario ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi degli artt. 1456 e 1457 del c.c. In ogni caso il ritardato pagamento del corrispettivo d'uso comporterà per l'assegnatario il pagamento di un interesse che viene stabilito in misura doppia del tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia, in vigore al momento dell'addebito.

ART. 14 CONCESSIONE DI LOCALI COMUNALI A TITOLO GRATUITO

1) Alle Associazioni, iscritte all'Albo Comunale delle Libere Forme associative, l'Amministrazione Comunale può concedere, con deliberazione della Giunta, l'uso di locali di sua proprietà a titolo gratuito, per attività di supporto ai fini istituzionali, propri dell'Ente Locale, con particolare riferimento ad attività formativo-ricreativa a favore di minori, giovani e/o anziani, anche tramite iniziative pubbliche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

2) Di norma, sono a carico delle Associazioni di cui sopra le spese di gestione e di manutenzione.

3) L'attività delle Associazioni non deve interferire con l'attività ordinaria dell'Amministrazione Comunale.

4) Il concessionario rilascia fideiussione a garanzia della restituzione del bene in condizioni di integrità, salvo il normale deperimento d'uso; tale fideiussione non è richiesta quando il valore dell'immobile non superi € 100.000,00.

5) Alle Associazioni assegnatarie di locali a titolo gratuito si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento in materia di durata del contratto, di obblighi dell'assegnatario, di facoltà di recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 15 ESCLUSIONI

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le assegnazioni riguardanti gli impianti sportivi comunali, le concessioni in uso della sala consiliare, in quanto regolati con apposita disciplina, nonché l'occupazione di spazi e di aree pubbliche, già regolamentata con atto C.C. n.104/98 e s.m.i.

10/02/00

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

DOTT.SSA BEDEI ELISA

Elisa Bedei



IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA FIORINI ROBERTA

Roberta Fiorini

Visto per l'attestazione della regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

~~IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO~~

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

☒ CHE copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Forlimpopoli per 15 giorni consecutivi a partire dal 15 SET. 2009 come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00 (N. 961 Reg.Pub.)

☒ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26 SET. 2009 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/00);

☒ CHE la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4^ Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

12 OTT. 2009

Li.....

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA FIORINI ROBERTA

Roberta Fiorini